



IL RETTORE

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”, e in particolare l’art. 2;
- VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, e in particolare gli artt. 12 e 13;
- VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2020, con le quali è stato approvato il *Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli Organi collegiali del Politecnico di Bari*;
- CONSIDERATO che pertanto si rende necessario emanare il suddetto Regolamento;

DECRETA

- Art. 1** È emanato il *Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli Organi collegiali del Politecnico di Bari*, nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.
- Art. 2** Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all’Albo Pretorio e cessa la propria efficacia alla data del 30 aprile 2020, salvo il protrarsi dello stato di emergenza di cui al D.P.C.M. del 4 marzo 2020.

Bari, 17 marzo 2020

Il Rettore
Prof. Francesco Cupertino



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE IN MODALITÀ TELEMATICA DEGLI ORGANI COLLEGIALI DEL POLITECNICO DI BARI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento in modalità telematica delle riunioni degli Organi collegiali del Politecnico di Bari.
2. Ciascun Organo collegiale può comunque individuare, con propria delibera, le materie ovvero le sedute per le quali non è consentita la riunione in modalità telematica.
3. Non è ammessa la discussione di punti che prevedano una votazione a scrutinio segreto.
4. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in modalità telematica” o semplicemente “sedute telematiche”, le riunioni degli Organi collegiali che si svolgono allorché uno o più componenti, collegato/i per videoconferenza, partecipi/no a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione, assicurando comunque la contemporaneità della partecipazione dei componenti dell'Organo nel numero necessario per la trattazione dei singoli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
2. Per “videoconferenza” s'intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a consentire la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefonati oppure via internet o satellite).

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione in modalità telematica alle riunioni di un Organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - a. la segretezza della seduta;
 - b. l'identificazione degli intervenuti;
 - c. la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri, che consenta ai componenti dell'Organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
 - d. la visione degli atti della riunione;
 - e. lo scambio di documenti;
 - f. la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione;
 - g. la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.
2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale, nonché di sistemi informatici di condivisione di files (i.e. *cloud*).
3. Le condizioni del presente articolo devono sussistere ai fini della validità della seduta e delle singole delibere.

Art. 4 - Convocazione e svolgimento delle sedute in modalità telematica

1. Ai fini della convocazione, dello svolgimento e della validità delle sedute e delle delibere si applicano le norme previste dallo Statuto e dall'eventuale Regolamento di funzionamento dell'Organo collegiale.

2. Nell'avviso di convocazione delle adunanze degli Organi collegiali per lo svolgimento delle quali è ammesso il ricorso alla modalità telematica, dev'esservi l'indicazione espressa della possibile partecipazione in tale modalità, nonché del termine entro cui deve pervenire da parte dei componenti l'eventuale richiesta di partecipare alla seduta telematica
3. La richiesta di cui al comma precedente deve essere motivata e avere carattere di eccezionalità, recando l'indicazione dello strumento telematico che il richiedente intende utilizzare e del luogo da cui intende collegarsi.
4. L'accoglimento della richiesta è subordinato al consenso del Presidente dell'Organo, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 1 e 3 e dopo opportuna valutazione tecnico-organizzativa.
5. Il Presidente può altresì procedere alla convocazione di una seduta in modalità esclusivamente telematica.
6. Per lo svolgimento delle sedute telematiche l'Organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
7. Per la validità delle sedute telematiche restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.
8. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese, per alzata di mano o nominativamente.
9. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del Giorno, compete al Presidente con l'ausilio del Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, delle tecnologie utilizzate da ciascuno dei partecipanti a distanza.
10. Qualora nell'orario previsto per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla seduta, se il numero legale è garantito, considerando "assente giustificato" il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata ad altro giorno.
11. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il *quorum* strutturale e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati "assenti giustificati". In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

Art. 5 - Verbale di seduta

1. Oltre a quanto previsto dallo Statuto e/o dai regolamenti dei singoli Organi, in caso di riunione telematica, nel verbale deve sempre essere riportata:
 - a. la modalità di svolgimento della seduta;
 - b. la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - c. le modalità di collegamento a distanza dei singoli membri;
 - d. eventuali problemi tecnici che abbiano dato luogo a quanto previsto *sub* art. 4, co. 11 e 12.

Art. 6 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e cessa la propria efficacia alla data del 30 aprile 2020, salvo il protrarsi dello stato di emergenza di cui al D.P.C.M. del 4 marzo 2020.